

TAR Lombardia - Sentenza 21/09/2011 n. 2264
d.lgs 163/06 Articoli 125 - Codici 125.2

Una società operante nel settore cui si riferisce la fornitura necessaria per un'azienda ospedaliera, vanta un interesse a partecipare alle procedure in economia che secondo il disposto dell'art. 125, comma 11, del codice appalti deve essere svolta nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Rientrando pertanto la società tra i soggetti idonei è evidente che la stessa ha un interesse a verificare che i criteri di cui al citato comma 11 dell'art. 125 siano stati osservati; ciò è sufficiente per fondare un diritto all'accesso agli atti relativi alle forniture in economia.